
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE
E SISTEMI INFORMATIVI

Contratto collettivo integrativo 1998-2001 - Area non dirigenziale - Contratto stralcio.

A seguito della positiva attestazione in ordine alla compatibilità economica rilasciata dalla Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, ai sensi dell'articolo 4, commi 5 e 6 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (nota di data 10 maggio 2005, prot. n. 15737/REF/P) la Delegazione trattante di parte pubblica di cui all'articolo 4 della legge regionale 20/2002, nella persona del dott. Roberto Conte (Presidente) e le Organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali CGIL, CISL-FPS, UIL-FPL, CISAL-FIALP e DIRER-FVG¹ rispettivamente nelle persone del dott. Arrigo Venchiarutti, sig. Livio Rossi e sig. Paolo Verdoliva, sig. Maurizio Burlo, sig.ra Paola Alzetta e dott. Riccardo Feruglio, dott. Franco Spagnoli si sono incontrati il giorno 8 giugno 2005, alle ore 9.00 onde procedere, giusto decreto di autorizzazione del Presidente della Regione di data 24 maggio 2005, n. 00146/Pres., alla sottoscrizione dell'allegato Contratto stralcio al Contratto collettivo integrativo 1998-2001, area non dirigenziale.

– *per la Delegazione trattante:*

dott. Roberto Conte (Presidente)

f.to

Conte

¹ L'organizzazione sindacale DIRER-FVG, è stata ammessa in base all'ordinanza del Giudice del lavoro del Tribunale di Trieste, di data 28 luglio 2004 (Regolamento 556/2004)

– *per le Organizzazioni sindacali:*

dott. Arrigo Venchiarutti (CGIL)	f.to	Venchiarutti
sig. Livio Rossi (CISL-FPS)	f.to	Rossi
sig. Paolo Verdoliva (CISL-FPS)	f.to	Verdoliva
sig. Maurizio Burlo (UIL-FPL)	f.to	Burlo
sig.ra Paola Alzetta (CISAL-FIALP)	f.to	Alzetta
dott. Riccardo Feruglio (CISAL-FIALP)	f.to	Feruglio
dott. Franco Spagnolli (DIRER-FVG)	f.to	Spagnolli

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 1998-2001
AREA NON DIRIGENZIALE

CONTRATTO STRALCIO

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Ambito di applicazione del contratto)

1. Il presente contratto stralcio si applica al personale regionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, salvo diversa specificazione, a tempo determinato, escluso il personale della categoria dirigenziale.

Art. 2

(Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione e interpretazione del contratto)

1. Il presente contratto costituisce stralcio del contratto collettivo integrativo concernente il quadriennio 1998-2001 sia per la parte economica che per quella giuridica.

2. Gli effetti giuridici ed economici decorrono dal giorno della sottoscrizione, salvo diversa disposizione prevista dal contratto stesso.

3. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto.

Titolo II

Istituti economici

Art. 3

(Rideterminazione del rimborso per le spese dei pasti)

1. Ferma restando la vigente disciplina del rimborso per le spese dei pasti al personale regionale, l'importo di tale rimborso è rideterminato in euro 11,00 lordi, a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Art. 4

(Indennità di funzionario delegato)

1. All'articolo 4), lettera B) del Contratto integrativo di Ente 1998-2001, area non dirigenziale, Documento stralcio sottoscritto in data 15 maggio 2003 la tabella riportante il grado di responsabilità, l'indennità mensile e l'indennità annua è sostituita dalla presente:

<i>Grado di responsabilità</i>	<i>Indennità mensile</i>	<i>Indennità annua</i>
Oltre a euro 20.000,00 e fino a euro 52.000,00 annui	euro 100,00	euro 1.200,00
Oltre a euro 52.000,00 e fino a euro 520.000,00 annui	euro 150,00	euro 1.800,00
Oltre a euro 520.000,00 annui	euro 200,00	euro 2.400,00

Art. 5

(Produttività collettiva 1998-1999 e 2000-2001 per il personale comandato)

1. L'una tantum prevista dall'articolo 3 del Contratto integrativo di Ente 1998-2001, area non dirigenziale, Documento stralcio sottoscritto in data 15 maggio 2003 è corrisposta, con le medesime modalità e nelle stesse misure massime, anche al personale di altra pubblica amministrazione in posizione di comando presso la Regione, purché non risultino corrisposti, per lo stesso periodo, analoghi compensi dall'amministrazione di appartenenza.

Art. 6

(Definizione dell'indennità di coordinamento della categoria D)

1. L'indennità di coordinamento di cui all'articolo 9 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 è fissata, per il personale della categoria D, in euro 155,00 mensili lordi, con decorrenza dal 1° gennaio 2003.

2. Resta confermato l'importo fissato a titolo di indennità di coordinamento per il personale già appartenente alla qualifica funzionale di funzionario.

Art. 7

(Indennità di funzioni tavolari delegate)

1. All'articolo 4 lettera D) del Contratto integrativo di Ente 1998-2001, area non dirigenziale, Documento stralcio sottoscritto in data 15 maggio 2003, le parole «, erogata in relazione alle effettive giornate di presenza» sono soppresse.

2. Le modalità di corresponsione dell'indennità di funzioni tavolari delegate, come modificate dal comma 1, trovano applicazione dal 1° gennaio 2003.

Art. 8

(Indennità di cassiere presso gli Enti regionali)

1. L'indennità di cui all'articolo 4, lettera B) del Contratto integrativo di Ente 1998-2001, area non dirigenziale, Documento stralcio sottoscritto in data 15 maggio 2003 è corrisposta, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e con le medesime modalità, anche al personale cui sia conferito l'incarico di cassiere ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità degli Enti ed organismi funzionali della Regione approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 31 marzo 2000, n. 0105/Pres.

Art. 9

(Indennità per il personale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici)

1. Le indennità di cui all'articolo 4, lettera E) del Contratto integrativo di Ente 1998-2001, area non dirigenziale, Documento stralcio sottoscritto in data 15 maggio 2003 sono corrisposte, a decorrere dal 1° gennaio 2005 e con le medesime modalità, anche al personale assegnato alle Direzioni provinciali lavori pubblici e al Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, impegnato all'esterno, durante il servizio di piena, nelle rispettive sedi e nella Sala operativa della Protezione civile della Regione.

Titolo III

Istituti giuridici

Art. 10

(Modifiche all'Allegato A al Contratto integrativo di Ente 1998-2001, area non dirigenziale, Documento stralcio sottoscritto in data 15 maggio 2003)

1. All'Allegato A sono apportate le seguenti modifiche:

A) nel profilo professionale «Operatore» nel quarto alinea, le parole «e aula» sono soppresse.

B) nel profilo professionale «Collaboratore amministrativo» sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera e) è sostituita con la seguente:

«e) svolge attività di vigilanza, custodia e portierato, anche con funzioni di coordinamento, presso le strutture ricezione aperte al pubblico delle case dello studente, assicurando all'utenza assistenza e supporto;»;

2) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e bis) presso il Consiglio regionale:

- 1) svolge servizio di anticamera e aula nel cui ambito fornisce il necessario supporto e assistenza ai consiglieri nonché agli utenti interni ed esterni;
- 2) assicura la gestione, anche attraverso procedure informatiche, delle sale ai fini delle riunioni istituzionali;
- 3) regola l'accesso del pubblico agli uffici, fornendo informazioni e assicurando la necessaria sorveglianza, con particolare riferimento ai lavori d'aula.»;

C) nel profilo professionale «Collaboratore tecnico» sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) cura di vivai e impianti sperimentali, controllo zootecnico, lavorazioni in genere, esecuzione di operazioni colturali, semine e sfalci;»;

2) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) esecuzione di operazioni e di controlli connessi all'allevamento ittico, florovivaistico e faunistico; preparazione e conservazione dei campioni per analisi chimiche, biotecnologiche e microbiologiche, pulizia e immagazzinamento di materiale (vetreria, reattivi, etc.); utilizzazione e manutenzione di apparecchiature per le analisi;»;

3) alla lettera g) dopo le parole «artificiali,» sono inserite le seguenti »manutenzione dei manufatti e delle opere idrauliche,».

D) nella declaratoria generale della Categoria C sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il nono alinea sono introdotti i seguenti alinea:

- « - può svolgere attività didattica di tipo tecnico-pratica;
- aggiornamento e tenuta dei registri connessi allo svolgimento delle attività d'istituto;»;
- E) nel profilo professionale «Assistente amministrativo - economico» sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) le lettere h) , k) e m) sono soppresse;
 - 2) la lettera l) è sostituita dalla seguente:
«l) attività di informazione a carattere generale all'utenza.».
- F) nel profilo professionale «Assistente tecnico» sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) nella locuzione «Ricomprensione gli indirizzi minerario, chimico/biologico, edile/grafico, meccanico/elettronico, agrario-forestale, informatico e assistenziale» dopo la parola «informatico» è aggiunta la parola «televisivo»;
 - 2) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
«f bis) allestimento e gestione di impianti sperimentali, raccolta ed elaborazione dati, esecuzione di analisi di laboratorio di tipo chimico, biotecnologico e microbiologico;
f ter) mantenimento in efficienza della strumentazione analitica e tecnica, supporto tecnico operativo alle attività di laboratorio e di campo;
f quater) attività connesse alla realizzazione, montaggio e produzione di filmati audiovisivi;»;
 - 3) dopo la lettera k) sono aggiunte le seguenti:
«k bis) assistenza alle riprese televisive e predisposizione sistemi di illuminazione;
k ter) trasmissione satellitare, elaborazione informatica di filmati per la web tv regionale, gestione dell'archivio informatico, duplicazione videocassette, CD, DVD ed altri supporti;
k quater) registrazione audio e video con l'ausilio di apparecchiature elettroniche e loro elaborazione e montaggio;»;
 - 4) dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:
«l bis) attività di vigilanza e controllo nei tronchi e settori di guardia fluviali, lagunari e lacuali, predisposizione di progetti e gestione degli interventi sulle zone di competenza;».
- G) nel profilo professionale «Specialista amministrativo-economico» nella locuzione «Ricomprensione gli indirizzi amministrativo, economico e tavolare e dei privilegi immobiliari» dopo la parola «economico» è aggiunta la parola «, statistico»;
- H) nella declaratoria generale della categoria D dopo il quarto alinea sono introdotti i seguenti alinea:
«- svolge attività didattica di tipo teorico e tecnico-pratica;»
- I) nel profilo professionale «Specialista amministrativo-economico» nella parte riferita espressamente al sistema del Libro fondiario, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) alla lettera b), dopo le parole «iscrizioni tavolari» sono aggiunte le parole «che presentino un particolare grado di complessità giuridica e di interconnessione tra diverse partite tavolari»;
 - 2) la lettera d) è sostituita con la presente:
«d) lo svolgimento di compiti di attestazione e di certificazione inerenti l'attività di competenza del Servizio del libro fondiario e degli Uffici tavolari;»;
 - 3) alla lettera e), dopo la parola «tavolari» sono aggiunte le parole «che presentino particolare complessità;»;
- J) nel profilo professionale «Specialista tecnico» sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) alla lettera h), dopo la parola «geologia», sono aggiunte le seguenti «e opere di sistemazione geologica»;
- 2) alla lettera i) la parola «sismologia» è sostituita dalla parola «sismica»;
- 3) dopo la lettera j) è aggiunta la seguente:
 - «j bis) attività di ispezione, vigilanza e controllo dell'assetto idraulico nei tronchi e settori di guardia fluviali, lagunari e lacuali;»;
- 4) la lettera v) è sostituita dalla seguente:
 - «v) produzione, trasformazione, commercializzazione, controllo e certificazione dei prodotti agro-alimentari;»;
- 5) dopo la lettera w) sono aggiunte le seguenti:
 - «w bis) direzione, progettazione, esecuzione e sviluppo di studi e sperimentazioni in campo agrario, chimico, biotecnologico e microbiologico nonché esecuzione di analisi di laboratorio ed approvazione di rapporti di prova su terreni, prodotti agro alimentari e campioni ambientali;
 - w ter) attività di divulgazione tecnico scientifica in campo agrario, chimico ed ambientale;»;
- 6) dopo la lettera rr) sono aggiunte le seguenti:
 - «rr bis) psicologia scolastica, della formazione e dell'orientamento;
 - rr ter) pianificazione, coordinamento, organizzazione, gestione ed erogazione di interventi e servizi informativi, formativi, e consulenziali in materia di orientamento scolastico - professionale, rivolti sia alle strutture e al sistema dei servizi che alle persone;»;
- K) nel profilo professionale «Specialista turistico/culturale» nella locuzione «Ricomprensione degli indirizzi sociologico, storico/culturale, turistico, linguistico, archivistico/bibliografico e conservativo» dopo le parole «turistico,» sono aggiunte le parole «comunicatore pubblico,»;
- L) Nell'ambito della declaratoria del profilo professionale «Specialista turistico/culturale» dopo le parole «sociologiche, culturali, turistiche,» sono aggiunte le parole «comunicazione pubblica»;
- M) nel profilo professionale «Specialista turistico/culturale» sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
 - «f) comunicazione interna ed istituzionale;»
 - 2) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
 - «f bis) cura dei contenuti informativi degli strumenti e dei mezzi di comunicazione;
 - f ter) organizzazione e gestione di eventi a grande impatto comunicativo;».

Art. 11

(Modalità di fruizione del rapporto di lavoro a tempo parziale)

1. Il comma 3 dell'articolo 2 del Contratto collettivo di lavoro 1994-1997, area non dirigenziale e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«3. Il personale cui sia conferito un incarico di posizione organizzativa o di coordinatore di struttura stabile di livello inferiore al Servizio e, in caso di vacanza, di coordinatore sostituto, non può fruire del rapporto di lavoro a tempo parziale. Non può inoltre fruire del rapporto di lavoro a tempo parziale, salvo espresso parere favorevole del Direttore generale, del direttore centrale o del direttore di ente regionale:

- a) il personale che svolga permanentemente attività di docenza;
- b) il personale dell'area forestale;

- c) il personale adibito permanentemente alla guida di automezzi in dotazione alla Regione;
- d) il personale che osserva turni di lavoro e/o orari di lavoro diversi da quello normalmente previsto per il personale regionale;
- e) il personale con incarico di sostituto di coordinatore di struttura stabile di livello inferiore al Servizio.»

2. Al comma 1 dell'articolo 4 del Contratto collettivo di lavoro 1994-1997, area non dirigenziale dopo le parole «su sei» sono aggiunte le parole «o otto».

3. All'articolo 5 del Contratto collettivo di lavoro 1994-1997, area non dirigenziale e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 6 le parole «entro il mese di marzo» sono sostituite dalle parole «entro il 31 ottobre»;
- b) al comma 8 il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«Nel caso dell'articolazione della prestazione lavorativa su sei o otto mesi le ferie devono essere fruiti nell'arco del periodo di servizio.».

4. Al comma 5 dell'articolo 6 del Contratto collettivo di lavoro 1994-1997, area non dirigenziale la frase «la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale verticale con articolazione su sei mesi, ha decorrenza dal primo giorno del semestre di riferimento» è sostituita dalla seguente «la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale verticale con articolazione su sei o otto mesi decorre, rispettivamente, dal primo giorno del semestre o del quadrimestre di riferimento»; dopo le parole «del suddetto semestre» sono aggiunte le parole «o quadrimestre».

5. Al comma 8 dell'articolo 6 del Contratto collettivo di lavoro 1994-1997, area non dirigenziale dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d bis) assistenza a famigliari anziani non autosufficienti;».

6. L'articolazione del rapporto di lavoro a tempo parziale verticale su otto mesi continuativi è attuata in via sperimentale per un numero di dipendenti non superiore al dieci per cento del numero massimo dei rapporti di lavoro che possono essere trasformati. La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro deve essere presentata entro e non oltre il 1° ottobre di ciascun anno; la durata del rapporto di lavoro viene a scadenza il 31 dicembre dell'anno in cui è iniziato il rapporto medesimo.

7. Fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, rimangono confermate le modalità di fruizione del rapporto di lavoro a tempo parziale previste nel Contratto collettivo di lavoro 1994-1997, area non dirigenziale e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12

(Articolazione dell'orario di lavoro)

1. Il comma 4 dell'articolo 11 del Contratto collettivo di lavoro 1994-1997, area non dirigenziale e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«4. L'orario di cui al comma 3 è così strutturato:

	<i>Lunedì</i>	<i>Martedì</i>	<i>Mercoledì</i>	<i>Giovedì</i>	<i>Venerdì</i>
Entrata	8.00/9.15	8.00/9.15	8.00/9.15	8.00/9.15	8.00/9.15
Uscita	12.30/14.30	12.30/14.30	12.30/14.30	12.30/14.30	13.00/14.15
Entrata	13.00/15.00	13.00/15.00	13.00/15.00	13.00/15.00	
Uscita	16.30/19.30	16.30/19.30	16.30/19.30	16.30/19.30	
Orario giornaliero d'obbligo	8 ore	8 ore	8 ore	8 ore	5 ore

2. All'articolo 12 del Contratto collettivo di lavoro 1994-1997, area non dirigenziale, e sue modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il dipendente su richiesta può accedere all'orario alternativo compatibilmente con le esigenze di funzionalità degli uffici valutate dal competente direttore di servizio. l'orario alternativo è così strutturato:

– due giornate con rientro pomeridiano secondo la seguente articolazione:

Entrata	8.00/9.15
Uscita	13.00/14.00
Entrata	13.30/14.30
Uscita	17.30/19.30
Orario giornaliero d'obbligo	9 ore

– tre giornate, compreso il venerdì, senza rientro pomeridiano secondo la seguente articolazione:

Entrata	8.00/9.15
Uscita	14.00/15.15
Orario giornaliero d'obbligo	6 ore

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Tenuto conto del particolare livello di responsabilità, il personale cui sia conferito un incarico di posizione organizzativa non può fruire dell'orario alternativo. Per la medesima motivazione ovvero tenuto conto del particolare tipo di attività richiesta nell'espletamento del proprio lavoro, l'Amministrazione regionale può altresì escludere le seguenti categorie di personale dalla possibilità di fruire dell'applicazione dell'orario alternativo:

- a) personale con incarico di coordinatore di strutture stabili di livello inferiore al Servizio;
- b) personale appartenente all'area forestale in servizio presso le Stazioni forestali o presso la Sala operativa della Protezione civile della Regione ovvero assegnato agli uffici periferici dell'Ente tutela pesca;
- c) personale in servizio presso la Protezione civile della Regione già svincolato dal normale orario di lavoro;
- d) personale addetto ai centralini;
- e) personale adibito permanentemente alla guida di automezzi in dotazione alla Regione;
- f) personale turnista;
- g) personale addetto al servizio di portineria;
- h) personale adibito permanentemente ad attività di docenza.»

3. Fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, resta confermata la disciplina dell'articolazione dell'orario di lavoro prevista dal Contratto collettivo di lavoro 1994-1997, area non dirigenziale, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 13

(Modalità di fruizione delle ferie e delle festività soppresse)

1. All'articolo 14 del Contratto collettivo di lavoro 1994-1997, area non dirigenziale e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 5 la data «15 settembre» è sostituita dalla data «31 ottobre»;
- b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le giornate di riposo sostitutive delle festività soppresse sono fruite, anche a ore nel limite massimo di quattro ore nelle giornate con rientro pomeridiano e di due ore nelle giornate senza rientro pomeridiano, entro il 31 ottobre dell'anno successivo, su richiesta del dipendente interessato, compatibilmente con le esigenze di servizio.».

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1 lettera a) restano confermate le modalità di fruizione delle ferie disciplinate dal surrichiamato articolo 14 del Contratto collettivo di lavoro 1994-1997.

Art. 14

(Conferimento degli incarichi di posizione organizzativa)

1. L'incarico di responsabile di posizione organizzativa può essere attribuito, con i medesimi requisiti, criteri e modalità, a personale in posizione di comando presso l'Amministrazione regionale ed in servizio presso la direzione o il servizio all'atto dell'istituzione della posizione o - in caso di successiva assegnazione - della sua nuova attribuzione, nella misura massima del quattro per cento del numero complessivo delle posizioni organizzative attribuibili.

Titolo IV

Norme transitorie e finali

Art. 15

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera A) e lettera B) punto 2 hanno efficacia a far data dall'approvazione della graduatoria riferita alla prima procedura di progressione verticale interna per l'accesso alla categoria B, profilo professionale - collaboratore amministrativo.

Art. 16

(Norma finale)

1. Salvo quanto previsto dal presente contratto, si intendono confermate tutte le disposizioni contenute nel documento stralcio sottoscritto in data 15 maggio 2003 e in quello sottoscritto in data 7 gennaio 2004.

Dichiarazione congiunta n. 1

Le parti riconoscono che in via sperimentale con il presente contratto la medesima mansione relativa alle iscrizioni ed agli estratti tavolari (lettera I), numeri 1 e 3) rimane attribuita a personale appartenente alla Cate-

goria C e alla Categoria D - indirizzo tavolare - e si impegnano ad un ulteriore approfondimento e ad un'eventuale ridefinizione delle relativa declaratoria in sede di rinnovo.

dott. Roberto Conte (Presidente della delegazione trattante)	f.to	Conte
dott. Arrigo Venchiarutti (CGIL)	f.to	Venchiarutti
sig. Livio Rossi (CISL-FPS)	f.to	Rossi
sig. Paolo Verdoliva (CISL-FPS)	f.to	Verdoliva
sig. Maurizio Burlo (UIL-FPL)	f.to	Burlo
sig.ra Paola Alzetta (CISAL-FIALP)	f.to	Alzetta
dott. Riccardo Feruglio (CISAL-FIALP)	f.to	Feruglio
dott. Franco Spagnolli (DIRER-FVG)	f.to	Spagnolli

Dichiarazione congiunta n. 2

Nel ritenere compiutamente definita, relativamente alla fase contrattuale 1998-2001, la disciplina delle materie oggetto del presente stralcio, le parti si impegnano ad attivare, a far data del 10 maggio 2005, un calendario di incontri tecnici e negoziali per addivenire ad una chiusura del Contratto collettivo integrativo 1998-2001 - area non dirigenziale, con riferimento ai temi che ancora necessitano di una puntuale disciplina e, in particolare, alle progressioni verticali, progressioni orizzontali e dell'area forestale.

dott. Roberto Conte (Presidente della delegazione trattante)	f.to	Conte
dott. Arrigo Venchiarutti (CGIL)	f.to	Venchiarutti
sig. Livio Rossi (CISL-FPS)	f.to	Rossi
sig. Paolo Verdoliva (CISL-FPS)	f.to	Verdoliva
sig. Maurizio Burlo (UIL-FPL)	f.to	Burlo
dott. Franco Spagnolli (DIRER-FVG)	f.to	Spagnolli

Interpretazioni autentiche

A seguito della positiva attestazione in ordine alla compatibilità economica rilasciata dalla Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, ai sensi dell'articolo 4, commi 5 e 6 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (nota di data 10 maggio 2005, prot. n. 15737/REF/P) la Delegazione trattante di parte pubblica di cui all'articolo 4 della legge regionale 20/2002, nella persona del dott. Roberto Conte (Presidente) e le Organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali CGIL, CISL-FPS e UIL-FPL, rispettivamente nelle persone del dott. Arrigo Venchiarutti, sig. Livio Rossi e sig. Paolo Verdoliva, sig. Maurizio Burlo, si sono incontrati il giorno 8 giugno 2005, alle ore 9.00 onde procedere, giusto decreto di autorizzazione del Presidente della Regione di data 24 maggio 2005, n. 0147/Pres., alla sottoscrizione dell'allegato atto di Interpretazioni autentiche.

– per la Delegazione trattante:

dott. Roberto Conte (Presidente)	f.to	Conte
----------------------------------	------	-------

– per le Organizzazioni sindacali:

dott. Arrigo Venchiarutti (CGIL)	f.to	Venchiarutti
sig. Livio Rossi (CISL-FPS)	f.to	Rossi

sig. Paolo Verdoliva (CISL-FPS)	f.to	Verdoliva
sig. Maurizio Burlo (UIL-FPL)	f.to	Burlo

Art. 1

(Interpretazione autentica dell'articolo 2 del Contratto integrativo di Ente 1998-2001, area non dirigenziale, Documento stralcio sottoscritto in data 7 gennaio 2004)

1. In via di interpretazione autentica del disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del Contratto integrativo di Ente 1998-2001, area non dirigenziale, Documento stralcio sottoscritto in data 7 gennaio 2004, per il personale riammesso in servizio è valutata anche l'anzianità di ruolo maturata nel periodo precedente la rimissione.

2. In via di interpretazione autentica del disposto di cui all'articolo 2, comma 2, del Contratto integrativo di Ente 1998-2001, area non dirigenziale, Documento stralcio sottoscritto in data 7 gennaio 2004:

- a) per pubblico concorso per esami o per titoli ed esami effettuato dall'Amministrazione regionale deve intendersi una procedura selettiva aperta al pubblico con valutazione comparativa delle prove o dei titoli e delle prove tesa a verificare, con metodi oggettivi e trasparenti, il possesso dei requisiti attitudinali e professionali, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione; non sono riconducibili a detta fattispecie le selezioni e le prove d'idoneità relative agli accessi mediante procedure in deroga al principio del pubblico concorso;
- b) ai fini della riduzione dei requisiti di anzianità e con riferimento al personale che abbia conseguito la qualifica di appartenenza nel ruolo unico regionale mediante inquadramento con legge speciale, per superamento di pubblico concorso per esami o per titoli ed esami effettuato dall'Amministrazione regionale deve intendersi anche l'essere risultato previamente vincitore o idoneo in un concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato nella medesima qualifica di inquadramento.

Art. 2

(Interpretazione autentica degli articoli 3 e 4 del Contratto integrativo di Ente 1998-2001, area non dirigenziale, Documento stralcio sottoscritto in data 7 gennaio 2004)

1. In via di interpretazione autentica degli articoli 3 e 4 del Contratto integrativo di Ente 1998-2001, area non dirigenziale, Documento stralcio sottoscritto in data 7 gennaio 2004, la collocazione nella posizione economica successiva rispetto a quella attribuita ai sensi dell'articolo 2 del succitato contratto comporta il corrispondente assorbimento, con le stesse modalità di cui al comma 1 del medesimo articolo 2, del maturato economico in godimento alla data del 31 agosto 2002, già variato ai sensi degli articoli 1 e 2 del contratto stesso.

CISAL-FIALP - Sindacato Autonomo del personale della
Regione Friuli Venezia Giulia e degli Enti regionali

DICHIARAZIONE A VERBALE

Allegato al contratto stralcio di data 3 maggio 2005

La CISAL sottoscrive lo stralcio di contratto integrativo di data odierna riferito al quadriennio giuridico 1998-2001 quale prima risposta alle esigenze dei lavoratori, esigenze da tempo rappresentate dal Sindacato autonomo e che in parte non hanno trovato risposta in questo accordo.

In merito a quanto concordato sulle «posizioni organizzative», considerato che la Delegazione di Parte

pubblica non ha voluto per ora contrattare altri aspetti della materia, la CISAL si riserva il proprio diritto di proseguire la contrattazione.

Risulta infatti ancora pendente la causa per condotta antisindacale al Tribunale di Trieste per la mancanza di negoziato sulle modalità retributive e professionali nell'assegnazione delle posizioni organizzative.

Prende atto altresì che l'altro accordo di data odierna concernente norme di interpretazioni autentiche dello stralcio di data 7 gennaio 2004 è sottoscritto legittimamente solo dalle parti che hanno sottoscritto quella volta l'accordo stesso.

Trieste, 3 maggio 2005

LA SEGRETERIA:
f.to Alzetta
f.to Feruglio
